

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 63 del 15/12/2018)**

**(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 23/03/2019)**

**INDICE:**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

**TITOLO II**

**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

Art. 8 – Violazioni continuate

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9 – Norme finali

**TITOLO II**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Art. 3**  
**Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
  - Imposta Municipale Propria (IMU),
  - Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
  - Tributo sui rifiuti (TARES, TARI),
  - Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
  - Imposta di soggiorno.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

**Art. 4**  
**Applicazione del ravvedimento operoso**

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto al servizio tributi.

**Art. 5**  
**Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
  - b. violazioni relative a parziali versamenti,
  - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

**Art. 6**

**Misura delle sanzioni ridotte**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
  - **Ravvedimento sprint (art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs 471/97):**  
 per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

- **Ravvedimento breve (art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 472/97):**  
 per omesso/tardivo versamento sanato dal 15° giorno e fino al 30° successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
- **Ravvedimento medio (art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs 472/1997):**  
 per omesso/tardivo versamento, sanato dal 31° giorno e fino al 90° successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
- **Ravvedimento lungo (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97):**  
 per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al 90° giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- **Ravvedimento entro due anni: (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs 472/97):**  
 per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
- **Ravvedimento oltre due anni: (art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs 472/97):**  
 per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs 472/97):**  
 l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione pari a € 51,00.

**Art. 7**

**Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,
  - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

**TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.